



OGGETTO: Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Criticità nella gestione dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale. AMA S.p.A.: attività di trasferimento all'interno del Lotto 7 dell'impianto della Società Tecnoservizi a r.l. sito in Comune di Monterotondo (RM), Via Bruno Pontecorvo n.1/B.

VISTO

- lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ed in particolare:
 - l'art. 3-ter (*Principio dell'azione ambientale*) secondo cui *“la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio “chi inquina paga” che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale”*;
 - l'art. 178 in forza del quale *“la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”*;
 - l'art. 182-bis (*Principi di autosufficienza e prossimità*) che, al comma 1, prevede che *“lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: - realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; - permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; - utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica”*;
 - l'art. 197 comma 1 lettera b), il quale attribuisce alle province e quindi, ai sensi della L. n.56/2014, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, subentrata alla



Provincia di Roma a decorrere dal 1/01/2015 in forza della predetta legge, “*il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto*”;

- l'art. 191 che, ai commi 1, 3 e 4, prevede che “*1.Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi; Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini*”;
- l'art. 208 (*Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti*);
- l'art.265 (*Disposizioni transitorie*);
- la Deliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984;
- la Circolare esplicativa del Ministero dell’Ambiente n. prot. 0005982/RIN del 22 aprile 2018 recante *Chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all’art. 191 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152*;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 5/08/2020 n.4 con la quale, ai sensi dell’art.7 c.1 della L. R n.27/1998, è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio 2019-2025, quale aggiornamento del precedente Piano di cui alla



Deliberazione del Consiglio Regionale 18/01/2012 n.14, ed in particolare il paragrafo 11.1 che:

- detta precise disposizioni per gli ambiti territoriali ottimali (ATO) in termini di autosufficienza impiantistica, di ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti e ne delimita i confini, ai sensi dell'art.199 c.3 lett.f) del d.lgs. n.152/2006, individuandone cinque coincidenti con i territori della Città metropolitana di Roma Capitale e delle Province;
- valuta i fabbisogni ripartiti per ciascun ATO e, rispetto alle varie fasi di cui si compone il ciclo dei rifiuti, specifica, quanto al trattamento, che *“al momento l'offerta impiantistica del trattamento di rifiuto indifferenziato nella Regione si basa su due tipologie di impianti: TMB/TBM – Trattamento meccanico biologico – che tratta il rifiuto indifferenziato dove è ancora presente la frazione organica, e i TM (sono al momento in esercizio soltanto 3 impianti di questa tipologia) che trattano i rifiuti indifferenziati senza la presenza di frazione organica. Al momento non è garantita l'autosufficienza su base di ATO mentre è garantita l'autosufficienza su scala regionale. In particolare, alcuni ATO hanno maggiori capacità di trattamento rispetto a quelle richieste, mentre per l'ATO Città metropolitana di Roma Capitale non risultano soddisfatte, anche ricordando che l'impianto di Albano Laziale per effetto dell'incendio del 2016 non è in esercizio”*;
- stabilisce che, *“in caso di carenza impiantistica, in attesa dell'autosufficienza di ATO, l'ATO deficitario può utilizzare impianti presenti in altri ATO, fermo restando il principio di prossimità”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 448 del 14/06/2022 avente ad oggetto: *Art.11.2 del Piano Regionale dei Rifiuti “Interventi sul sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani” di cui alla D.C.R. 5 agosto 2020, n. 4 – Disposizioni attuative in merito all'applicazione dell'incremento di costo per il conferimento fuori ATO*, la quale ha disposto che *“è fatto obbligo ai comuni ovvero agli operatori economici incaricati del servizio di gestione di igiene urbana, di conferire i propri rifiuti indifferenziati (residuali dalla raccolta differenziata) ad impianti di trattamento e smaltimento nel proprio ATO di appartenenza nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 11.1 del Piano di Gestione Rifiuti e del disposto 182-bis del D.lgs 152/2006. In caso di mancanza di capacità di trattamento del rifiuto nell'ATO di appartenenza il Comune, ovvero l'operatore economico incaricato del servizio di gestione di igiene urbana, è tenuto a comunicare alla Direzione regionale Ciclo dei Rifiuti l'esigenza di conferire i propri rifiuti in un impianto di trattamento fuori dall'ATO motivandone le ragioni, ai fini del governo e controllo dei flussi dei rifiuti tra ATO differenti”*;
- la Delibera della Giunta regionale del Lazio n.31 del 23/01/2025 avente ad oggetto: *Deliberazioni Arera nn. 363/2021/R/rif, 7/2024/R/rif e 72/2024/R/rif. – Approvazione del documento recante “Individuazione degli Impianti Minimi”*;



VISTO

- il decreto legge n.50 del 17/05/2022, c.d. “Decreto aiuti”, convertito nella legge del 15.07.2022 n. 91 il quale prevede all’articolo 13 dedicato alla *Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025*, che “*il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, esercita le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare: a) predisporre e adotta il piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli indirizzi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006*”;
- l’Ordinanza n.3 del 04/08/2022 del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 avente ad oggetto l’adozione del Piano di Gestione dei Rifiuti di Roma Capitale;
- l’Ordinanza n.7 del 01/12/2022 del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 avente ad oggetto l’approvazione del Piano di Gestione dei Rifiuti di Roma Capitale;

CONSIDERATO che

- il Piano di Gestione dei Rifiuti di Roma Capitale evidenzia, tra l’altro, al punto 7.5, come l’efficacia e l’efficienza dell’organizzazione della raccolta dei rifiuti a servizio di Roma Capitale sono limitate dalla mancanza di una logistica intermedia, in particolare dalla carenza di stazioni di trasferimento e, al successivo 7.5.1, come la realizzazione di punti logistici di trasferimento, dislocati in punti strategici nel territorio di Roma Capitale, rientri tra le azioni essenziali al fine di garantire una logistica ottimale, oltre che un importante risparmio economico, per il raggiungimento degli obiettivi del Piano stesso;
- con Ordinanza n. 14 del 1° giugno 2023 il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - nelle more della realizzazione nel territorio di Roma Capitale dell’impianto di termovalorizzazione da autorizzare per l’operazione R1 e capacità di trattamento pari a 600.000 t/anno di rifiuti, di cui all’allegato C, Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006, avviata con Ordinanze commissariali n.8/2022 e n.27/2023 - ha accertato che nel territorio regionale persiste una scarsa disponibilità di impianti di discariche per lo smaltimento degli scarti derivanti dal trattamento del rifiuto indifferenziato e dagli scarti derivanti dal recupero della frazione differenziata e che tale condizione comporta la necessità di trovare ulteriori siti di destino;



- l'incendio che ha interessato, il 15 giugno 2022, l'impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) Malagrotta 2, gestito dalla E. Giovi in amministrazione giudiziaria e con capacità di trattamento autorizzata fino a 900 t/g, lo ha reso inutilizzabile;
- il venir meno del TMB, strategico ai fini della chiusura del ciclo dei rifiuti urbani di Roma Capitale, ha determinato una drastica riduzione dell'impiantistica a supporto del trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati nel territorio di Roma Capitale, con la conseguenza che AMA S.p.A. è in grado di soddisfare solo in parte il fabbisogno complessivo di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati raccolti dalla stessa nella città di Roma ed ha la necessità di utilizzare anche altri impianti presenti e autorizzati sia nell'ATO Roma che al di fuori di questo;

CONSIDERATO che

AMA S.p.A.

- è società pubblica, con unico socio Roma Capitale che ne detiene l'intero capitale sociale, incaricata della gestione del servizio di igiene urbana della città di Roma e, in particolare, della raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- ha la necessità di avviare a trattamento e successivo recupero/smaltimento i rifiuti indifferenziati raccolti dalla stessa nella città di Roma, nel rispetto dei principi di prossimità e autosufficienza previsti dalla normativa comunitaria e nazionale e, in particolare, dall'articolo 182-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e dalla DCR n. 4/2020;

VERIFICATO che

- con distinte Ordinanze del Commissario straordinario del Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 è stata garantita ad AMA S.p.A. la disponibilità di impianti da dedicare alla logistica nei quadranti della città di Roma Capitale:
 - con Ordinanza n. 60 del 23/12/2024, è stato autorizzato l'esercizio delle attività di trasferimento dei rifiuti indifferenziati prodotti nel territorio di Roma Capitale (codice EER 200301) negli stabilimenti di AMA S.p.A. di Ponte Malnome (per una capacità giornaliera autorizzata fino a 900 ton/g ed uno stoccaggio istantaneo fino a 320 ton (zona C) e 1.260 ton (840 balle – zona D));
 - con Ordinanza n. 47 del 28/11/2024, è stata ordinata la prosecuzione, per ulteriori 6 mesi, delle attività di alimentazione delle linee impiantistiche e di trasferimento dell'impianto TMB di Rocca Cencia;



- con Ordinanza n. 23 del 12/10/2023, è stata ordinata la prosecuzione dell'esercizio delle due linee mobili di tritovagliatura presso lo stabilimento in viale dei Romagnoli, 1167, in Roma;

ACCERTATO che

- con nota del 13.01.2025, AMA S.p.A. ha rappresentato al Commissario Straordinario di Governo per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025 che *“il sistema di raccolta della Città di Roma Capitale è strutturato con conferimenti diretti di rifiuti indifferenziati divisi per bacini di utenza; nello specifico per il bacino sud-ovest il rifiuto viene conferito, per operazioni di trasferimento e trattamento, presso le piattaforme Ecosystem, E. Gioni, AMA-Ponte Malnome ed AMA-Romagnoli mentre per il bacino di utenza nord-est presso le piattaforme AMA-Rocca Cencia, Porcarelli ed Ambiente Guidonia. Questo modello di gestione dei flussi di raccolta ottimizzato garantisce la possibilità di uno scarico continuo di rifiuti nelle 24 ore, sia nei giorni feriali che nelle giornate festive, ed ha assicurato, anche con l'affluenza straordinaria di visitatori nel periodo natalizio appena concluso, un livello di servizio che non ha registrato situazioni di emergenza. L'impianto di Ambiente Guidonia trattava 1.900 tons/ settimana per un totale di 100.000 tons/ anno ed il rifiuto conferito presso la piattaforma era raccolto nel bacino Nord Est della città di Roma Capitale, con notevoli vantaggi nelle fasi di raccolta vista la prossimità dello stesso rispetto al territorio servito dagli automezzi AMA. L'improvvisa chiusura dell'impianto di A.G. ha generato non solo la problematica derivante dalla perdita del trattamento per i quantitativi sopra descritti, ma contestualmente un aggravio per quanto concerne le attività di trasferimento, aumentate per pari quantitativi. La chiusura dell'impianto altera in maniera rilevante la gestione pregiudicando l'efficacia delle fasi della raccolta, oltre all'impossibilità di disporre dei quantitativi trattati; essa determinerà la mancanza di uno dei pilastri che mantengono in equilibrio il sistema di raccolta e la quotidiana gestione dei rifiuti della città di Roma, con criticità nella efficacia delle attività di raccolta, e conseguenti ripercussioni sulla qualità e continuità dei servizi. AMA, a seguito della chiusura dell'impianto della Società A.G. si è immediatamente attivata alla ricerca di soluzioni alternative nel quadrante di pertinenza per individuare una o più posizioni necessarie e strategiche allo svolgimento delle attività di scarico del rifiuto urbano indifferenziato. Le alternative alla chiusura dell'impianto di A.G. sono legate alla disponibilità, nel quadrante nordest, di siti per lo scarico dei mezzi dedicati alla raccolta dei rifiuti equivalenti in termini di vantaggi logistici e potenzialità di trattamento. Dall'analisi delle piattaforme disponibili autorizzate e dal punto di vista logistico di gestione del servizio è emerso che, non ci sono piattaforme in grado di sopperire, per le operazioni di trattamento e trasferimento, i volumi finora gestiti dall'impianto di AG. Al momento, dunque, le altre soluzioni impiantistiche disponibili nell'immediato sul territorio e, specificatamente nel quadrante di riferimento, non sono fungibili per il ripristino delle condizioni di esercizio e di gestione delle attività garantite dall'impianto di A.G.”*;
- il Commissario, rilevato che *“il protrarsi del mancato conferimento dei rifiuti urbani di Roma Capitale presso l'impianto della Società Ambiente Guidonia S.r.l. genera l'inevitabile inefficienza del servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati nei quartieri Nord ed Est della città di Roma con*



potenziale deposito incontrollato dei rifiuti presso i punti di raccolta stradale che potrebbe ingenerare criticità di natura sanitaria, ambientale e di decoro urbano, peraltro, in un periodo storico particolarmente rilevante per la presenza di pellegrini presso la città di Roma per l'anno giubilare”, con Ordinanza n. 3 del 16/01/2025 i) ha ordinato ad AMA S.p.A. di conferire, per un periodo non superiore a 45 giorni, i rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301) presso l'impianto della Società Ambiente Guidonia a r.l., sito in Guidonia Montecelio, ii) ad Ambiente Guidonia di eseguire le attività di trasferimento in specifiche aree del proprio impianto, per una capacità di movimentazione dei rifiuti massima di 1.900 ton/settimana ed un deposito massimo istantaneo di 600 ton, iii) ad AMA S.p.A. di individuare una soluzione tecnica alternativa per le operazioni di trasferimento del rifiuto urbano indifferenziato a supporto delle attività di raccolta nei quadranti Nord ed Est della città di Roma;

CONSIDERATO che

- con nota prot. 044063.U del 14/03/2025 indirizzata all'Ufficio di Supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, AMA S.p.A. ha comunicato che
 - *la città di Roma produce ogni anno 1,6 milioni di tonnellate di rifiuti, di cui circa 850.000 tonnellate di rifiuti indifferenziati, con una produzione giornaliera di circa 2.400 tonnellate, con un incremento previsto nel corso dell'anno giubilare 2025 di circa 400 tonnellate/giorno, per un totale di ulteriori 140.000 tonnellate, in aggiunta alla produzione annua;*
 - *la gestione quotidiana dei servizi è garantita dalla ripartizione logistica degli scarichi dei mezzi di raccolta sui quattro poli impiantistici (i) Ponte Malnome/Malagrotta, (ii) Romagnoli (Ostia), (iii) Rocca Cencia/Porcarelli e (iv) Ambiente Guidonia, a servizio dei quattro quadranti della città, che assicurano l'ottimizzazione dell'organizzazione e il completamento efficace dei servizi di raccolta e di gestione dei rifiuti, grazie a una logica di prossimità e bacinizazione dei punti di conferimento;*
 - *il venir meno della disponibilità dell'impianto di Ambiente Guidonia S.r.l., .. determina la mancanza di uno dei pilastri che mantengono in equilibrio il sistema di raccolta e la quotidiana gestione dei rifiuti della città di Roma, determinando criticità nella efficacia delle attività di raccolta, con conseguenti ripercussioni sulla qualità e continuità dei servizi e con il reale rischio di accumulo di rifiuti per le strade della città, soprattutto per ciò che attiene al quadrante nord-est. Tutto questo, nonostante le azioni attuate da AMA garantiscano, per quantità e pluralità di soluzioni contrattualizzate, la possibilità di allontanamento dei rifiuti prodotti dalla città e quindi la securitizzazione dei flussi necessari per la gestione dei rifiuti prodotti;*



- *la chiusura dell'impianto di Ambiente Guidonia S.r.l. ridurrà evidentemente le condizioni di sicurezza e resilienza del sistema romano, che non riuscirebbe a sostenere eventuali ulteriori fermi non prevedibili degli altri poli impiantistici. L'impianto di Guidonia, infatti, riveste un ruolo di fondamentale importanza per garantire a Roma Capitale (in particolare durante l'anno giubilare) la corretta raccolta ed efficace gestione dei flussi;*

ed ha chiesto al fine di garantire a Roma Capitale (in particolare durante l'anno giubilare) la corretta raccolta ed efficace gestione dei flussi, che venga individuato, quale possibile soluzione, un impianto di messa in riserva (R13) del rifiuto urbano indifferenziato (EER 200301) per un quantitativo massimo di 1.900 tonnellate settimanali, da individuarsi in un sito con caratteristiche analoghe all'impianto di Ambiente Guidonia S.r.l., in particolare nel quadrante nord-est della Città Metropolitana e ad una distanza non superiore a 20 km dal Grande Raccordo Anulare, per garantire il citato efficientamento logistico delle attività di raccolta;

VISTO che

- l'indisponibilità dell'impianto TMB della Società Ambiente Guidonia è conseguenza ultima dell'annullamento in sede giurisdizionale dei provvedimenti autorizzativi di cui era titolare la Società;
- avverso tali pronunce, ed avverso i conseguenti provvedimenti della Regione Lazio, sono state promosse dalla Società una serie di impugnative, notificate anche a CMRC, così riassumibili:
 - giudizio di revocazione rg. n. 8995/2024 promosso da Ambiente Guidonia avanti al Consiglio di Stato avverso la Sentenza n.8208 del 14.10.2024 con cui, in riforma della sentenza del TAR Lazio n.8818/2020, il Consiglio di Stato ha annullato la Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G00368 del 15.01.2018 di conclusione del procedimento di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. C1869 del 02.08.2010; ricorso trattenuto in decisione il 27.02.2025;
 - appello rg. n.1543/2025 promosso da Ambiente Guidonia avanti al Consiglio di Stato avverso la Sentenza n. 367 del 08.01.2025 con cui il TAR Lazio ha annullato le Determinazioni Dirigenziali della Regione Lazio n. G07907 del 06.07.2020, n.G02450 dell'08.03.2021 e n.G01600 del 19.02.2024; camera di consiglio fissata per il 3.04.2025;
 - appello rg. n.2263/2025 promosso dalla Regione Lazio avanti al Consiglio di Stato avverso la Sentenza n. 367 del 08.01.2025 con cui il TAR Lazio ha annullato



le Determinazioni Dirigenziali della Regione Lazio n. G07907 del 06.07.2020, n.G02450 dell'08.03.2021 e n.G01600 del 19.02.2024; camera di consiglio fissata per il 3/04/2025;

- ricorso rg n.1998/2025 promosso da Ambiente Guidonia avanti al TAR Lazio avverso il provvedimento della Regione Lazio n.48938 del 16.01.2025 di archiviazione del procedimento di riesame ex art. 29 opties TU Ambiente per rilascio dell'AIA del TMB Guidonia; istanza cautelare respinta con Ordinanza n.1433 del 6/03/2025, merito non fissato;
- appello cautelare rg. n.2160/2025 promosso da Ambiente Guidonia avanti al Consiglio di Stato avverso l'Ordinanza del TAR del Lazio n.1433 del 6/03/2025; camera di consiglio fissata per il 03.04.2025;

CONSIDERATO che

- l'Ufficio di Supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, con nota del 17/03/2025, ha trasmesso alla Città metropolitana la nota di AMA S.p.A. prot. 044063.U del 14/03/2025, evidenziando anche che la Società *ha confermato quanto già rappresentato con nota prot. n.5942.U del 13/01/2025, richiamata nella citata Ordinanza n. 3/2025 e nello specifico che dalla ricognizione effettuata sul territorio del quadrante nord-est del Comune di Roma non sono state individuate soluzioni alternative per l'attività di messa in riserva/trasferenza;*
- il Sindaco metropolitano ha adottato *Atto di indirizzo per Ordinanza ex art.191 Tu Ambiente per i competenti Uffici della Città metropolitana di Roma Capitale al fine di “individuare un impianto autorizzato alla gestione di rifiuti ... ove poter effettuare operazioni di messa in riserva/trasferenza del rifiuto urbano indifferenziato per un quantitativo massimo di 1.900 tonnellate settimanali nel quadrante nord-est della Città metropolitana”;*

CONSIDERATO che

- le attività di trasferimento e trasbordo risultano funzionali al trasporto dei rifiuti indifferenziati presso gli impianti di destino, migliorando la logistica della raccolta, con una contrazione dei tempi di percorrenza e una conseguente ottimizzazione dei servizi pianificati ed erogati, riducendo, inoltre, il rischio di giacenza dei rifiuti indifferenziati a terra, in prossimità dei punti di raccolta;



- il ricorso all'utilizzo di siti per l'attività di trasferenza e trasbordo è risultato strategico nella gestione della situazione di criticità del ciclo dei rifiuti di Roma Capitale dovuta alla riduzione della capacità di trattamento dei rifiuti indifferenziati;
- si rende necessario individuare un sito in cui AMA S.p.A. possa effettuare l'attività di trasferenza dei rifiuti EER 20.03.01 al fine di garantire, nell'immediato, lo svolgimento delle operazioni di raccolta nel territorio di Roma Capitale, contestualmente disponendo che AMA S.p.A. individui soluzioni alternative per lo svolgimento delle attività di trasferenza del rifiuto urbano indifferenziato nel quadrante Nord-Est della città di Roma Capitale, presentando valutazioni di fattibilità e relativo cronoprogramma per le azioni necessarie a superare la contingente condizione di urgenza;

CONSIDERATO altresì che

- con PEC prot. 51934 del 19/03/2025, la Città metropolitana di Roma Capitale, richiamata la lettera di AMA S.p.A. del 14/03/2025 e quella del Commissario straordinario del 17/03/2025, ha chiesto alla ASL RM1 *“il cui territorio è interessato dal maggior afflusso di pellegrini e turisti, di voler esprimere un parere preventivo circa l'effetto che si determinerebbe, in termini igienico-sanitari, nell'ipotesi in cui non sia possibile individuare soluzioni operative adeguate a risolvere la criticità logistica evidenziata da AMA, considerando che il periodo giubilare si avvia alla sua fase di culmine, coincidente con il periodo pasquale e con quello primaverile durante il quale si prevede l'intensificarsi del flusso di pellegrini e turisti”* ed ha chiesto, *“altresì, di tener conto dell'imminente innalzamento delle temperature, già particolarmente miti, e degli effetti che potrebbero determinarsi in ipotesi di accumulo dei rifiuti lungo le strade ed in prossimità degli edifici?”*;
- con nota di risposta prot.52517/2025 a firma del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Generale della ASL RM1, l'Azienda sanitaria ha trasmesso la Relazione del Direttore del Dipartimento di Prevenzione il quale, *“valutati i dati documentali forniti e l'aumento della produzione di rifiuti determinato dall'Anno giubilare in relazione allo stimato maggior afflusso di pellegrini e turisti, previsti soprattutto nel periodo pasquale e primaverile, aggravato dall'imminente innalzamento delle temperature, l'accumulo di rifiuti lungo le strade ed in prossimità di edifici e di strutture ricettive”*, ha chiarito che *“in base ad una valutazione di rischio, sarebbero causa di una reale situazione di precarietà igienico-sanitaria qualora non venissero assunti interventi atti a garantire la regolare raccolta dei rifiuti residui”*;
- con PEC prot.51936/2025, la Città metropolitana di Roma Capitale, richiamata la lettera di AMA S.p.A. e quella del Commissario straordinario, ha chiesto alla Regione Lazio *“di voler verificare se, tra quelli autorizzati da codesto ente, possa essere individuato un impianto con le caratteristiche indicate da AMA per le attività di messa in riserva/trasferenza”*;



- in risposta, la Regione, eseguiti i controlli di competenza, con nota prot. U361568/2025 ha comunicato che *“non risulta la presenza di impianti autorizzati dalla Regione”*;

VALUTATO che

- il protrarsi del mancato conferimento dei rifiuti urbani di Roma Capitale presso l'impianto della Società Ambiente Guidonia S.r.l. genera l'inevitabile inefficienza del servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati nei quartieri Nord ed Est della città di Roma, con potenziale deposito incontrollato dei rifiuti presso i punti di raccolta stradale che potrebbe ingenerare criticità di natura sanitaria, ambientale e di decoro urbano, peraltro in un periodo storico particolarmente rilevante per la presenza di pellegrini per l'Anno Giubilare;
- un'efficiente ed efficace gestione del ciclo dei rifiuti urbani impatta direttamente sulle dinamiche gestionali complessive della città di Roma che è chiamata ad ospitare tutte le più importanti celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica;

VISTO che

- in esito all'istruttoria svolta dal Servizio n. 1 del Dipartimento III Ambiente della Città metropolitana di Roma Capitale (di seguito il Servizio n. 1 del Dipartimento III) è stato individuato l'impianto della Società Tecnoservizi a r.l., con sede legale ed operativa in Via Bruno Pontecorvo n. 1/B nel comune di Monterotondo (RM), quale possibile sito in cui effettuare l'attività di trasferimento dei rifiuti EER 20.03.01, considerato che *i)* la stessa Azienda è stata autorizzata dalla Città metropolitana di Roma Capitale, con D.D. R.U. n. 1038 del 15/02/2010 rinnovata con D.D. R.U. n. 1657 del 12/05/2024, alla gestione di rifiuti non pericolosi nel predetto stabilimento ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, *ii)* è in corso un procedimento di modifica sostanziale della predetta autorizzazione, avviato da CMRC su Istanza della Tecnoservizi, Istanza acquisita ai protocolli nn. 40849/2025 e 40853/2025, per la realizzazione, nel Lotto 7, di un'area destinata ad operazioni R13, che può essere ritenuta equiparabile all'attività di trasferimento, *iii)* la precedente autorizzazione già prevedeva l'installazione di presidi ambientali che sono funzionali anche all'attività di trasferimento, tra i quali pavimentazione impermeabilizzata, capannone confinato presidiato da portoni di chiusura, sistemi di nebulizzazione, anello idrico antincendio con idranti, sistema di rilevazione fumi, squadre di emergenza antincendio, personale formato e qualificato etc. *iv)* i VV.FF. hanno già proceduto all'esame della documentazione tecnica allegata all'Istanza e, *“verificata, l'appropriatezza e la correttezza degli strumenti normativi e dei metodi adottati a supporto della progettazione antincendio nonché la corrispondenza delle misure di prevenzione*



incendi agli obiettivi di sicurezza perseguiti”, hanno dichiarato il progetto “conforme alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzioni incendi,” impartendo apposite prescrizioni che saranno inserite nella presente Ordinanza;

- con nota prot. 56857/2025, Città metropolitana ha chiesto alla predetta Società di comunicare *i) la disponibilità ad avviare l’attività di R13 ed i quantitativi massimi di stoccaggio istantaneo e settimanali, ii) a stipulare le correlative garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. 239/2009, iii) a concludere con AMA S.p.A. apposito contratto;*
- in risposta, Tecnoservizi Srl ha confermato la propria disponibilità *i) a ricevere da AMA S.p.A. i rifiuti indifferenziati EER 20.03.01 per i quantitativi massimi di stoccaggio istantaneo e giornaliero pari a 260 t e settimanali pari a 1500 t; ii) a stipulare le correlative garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n.239/2009, iii) a concludere con AMA S.p.A. apposito contratto ed ha precisato che iv) durante le attività di trasferta non effettuerà, limitatamente al Lotto 7, altre operazioni di trattamento di rifiuti di cui all’autorizzazione DD n.1657/2024;*
- con successiva nota CMRC ha comunicato ad AMA S.p.A. la disponibilità ricevuta da Tecnoservizi Srl per le già indicate quantità di rifiuti, chiedendo di confermarne l’idoneità dell’impianto e l’Azienda, in risposta, ha *i) manifestato il proprio assenso all’immediato avvio dell’attività di trasferta, ii) precisato che “al fine di sostituire i quantitativi di rifiuti identificati dal codice EER 20.03.01 precedentemente inviati alla piattaforma di Ambiente Guidonia e determinati in 1.900 t/settimana, sta ultimando la predisposizione di una nuova stazione di trasbordo presso la località Settebagni, che garantirà una capacità di 400 t/settimana”; iii) dichiarato che provvederà “a perfezionare con la società Tecnoservizi Srl i correlativi rapporti contrattuali, escludendo qualsivoglia obbligazione ed onere in capo alla Città metropolitana in conseguenza dell’Ordinanza”;*
- Città metropolitana ha provveduto a richiedere i seguenti pareri sui presidi ambientali e sulle prescrizioni inserite nella presente Ordinanza nei confronti della Società Tecnoservizi a r.l. e di AMA S.p.A.:
 - i.** all’**ARPA Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA)**, con nota prot.57592/2025 parere tecnico motivato ai sensi degli artt.3 c. 1 e 16 L.R. n.45/1998;
 - ii.** ai **VVFF**, con nota prot.57632/2025 per la verifica delle prescrizioni finalizzate alla prevenzione del rischio incendio nell’impianto della Società Tecnoservizi a r.l.;

RITENUTO che

- nella attuale eccezionale situazione ricorrano tutti i requisiti per adottare un’ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, mediante la soluzione

temporanea e provvisoria di conferimento da parte di AMA S.p.A. dei rifiuti EER 20.03.01, presso il Lotto 7 dell'impianto della Società Tecnoservizi a r.l. per la sola attività di messa in riserva (operazione R13 dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006) e di trasferimento, in sostituzione dell'impianto di Ambiente Guidonia in Guidonia Montecelio, attualmente indisponibile e nelle more dell'operatività e/o individuazione di nuovi impianti per l'attività di trasferimento, e comunque per un periodo non superiore a 45 giorni, e ciò al fine di scongiurare le criticità evidenziate da AMA S.p.A. e le conseguenti problematiche igienico-sanitarie accertate dal Dipartimento di Prevenzione della ASL RM1;

- sussistano in particolare, nella soluzione adottata, i presupposti di cui all'art. 191 del D. Lgs. n.152/2006 sul piano della proporzionalità e su quello del bilanciamento degli interessi coinvolti, in quanto non è possibile nell'immediatezza provvedere diversamente, per l'insufficienza, per le ragioni esposte, nell'ATO Roma di aree di trasferimento che possano ricevere i rifiuti precedentemente conferiti nell'impianto di Guidonia Montecelio, non essendo emerse dall'istruttoria condotta soluzioni immediate diverse da quella indicata;
- il detto criterio di proporzionalità risulta coerentemente adottato anche con riferimento alla eccezionale situazione di urgenza non differibile, poiché solo un provvedimento che abbia immediatezza può garantire la funzionalità del sistema di trasferimento dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale e prevenire l'aggravarsi della situazione in atto, a garanzia di un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
- le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
- è necessario assumere tutte le possibili iniziative di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale per consentire la prosecuzione delle attività di recupero/trasferenza dei rifiuti urbani di Roma Capitale, anche mediante ricorso a procedure straordinarie, sussistendo i presupposti di eccezionalità e di urgente necessità richiesti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all'art.191 del D.Lgs. n.152/2006;
- la presente Ordinanza prevede deroghe alla normativa ambientale esclusivamente in relazione ai termini e alle modalità procedurali previsti dall'art.208 del Tu Ambiente;

ACCERTATA

con specifico riferimento alle risultanze istruttorie, la pertinenza concreta della situazione con le previsioni normative di cui:



- all'art.191 del D.Lgs. n.152/2006, che dispone che il Presidente della Provincia (*rectius* Città metropolitana) possa emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione di rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
- all'art.197 dello stesso Tu Ambiente, che individua nelle Province gli Enti competenti, in linea generale ad esercitare le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ed, in particolare, il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti (comma 1 lettera b);
- all'art.1 commi 44, 85 e 86 della Legge n.56/2014 che attribuisce alla Città metropolitana competenze per gli aspetti di tutela ambientale in materia sia di programmazione territoriale (ex art.1 comma 85), sia di pianificazione territoriale generale e reti di servizi (art.1 comma 44 lett. b) e sia di strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano (ex art.1 comma 44);

VISTA

l'istruttoria svolta dal Dipartimento III Ambiente della CMRC ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, a seguito dell'Atto di indirizzo del Sindaco metropolitano prot.56845/2025;

ORDINA

1) alla società **TECNOSERVIZI a r.l.**, C.F. e P.IVA 04414401002, con sede legale ed operativa in Via Bruno Pontecorvo n. 1/B nel comune di Monterotondo (RM), autorizzata ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 dalla Città metropolitana di Roma Capitale con D.D. R.U. n. 1038 del 15/02/2010, rinnovata con D.D. R.U. n. 1657 del 12/05/2024, alla gestione di rifiuti non pericolosi nel predetto stabilimento:

- a. di provvedere, con decorrenza immediata e nelle more della definizione del procedimento di modifica sostanziale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 di cui all'Istanza presentata alla Città metropolitana di Roma Capitale, ad attivare ogni necessaria procedura tecnica, amministrativa e finanziaria utile ad assicurare le condizioni operative all'interno del Lotto 7 dello stabilimento di Via Bruno Pontecorvo 1/B, nel sito industriale di Monterotondo, necessarie alla ricezione di rifiuti urbani

indifferenziati EER 20.03.01 da parte di AMA S.p.A. ed al fine di ivi espletare le operazioni di messa in riserva (operazione R13 dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006), per il successivo carico ed invio, a cura di AMA S.p.A., ad impianti di recupero autorizzati (attività di trasferimento);

- b. di consentire ad AMA S.p.A. il conferimento di rifiuti urbani indifferenziati EER 20.03.01 per una quantità massima di 260 t/g e 1500 t/settimana;
- c. di consentire ai soggetti contrattualizzati da AMA S.p.A. l'accesso al sito ai fini del trasporto ed avvio a conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati EER 20.03.01 presso gli impianti di destinazione individuati dalla stessa AMA S.p.A.;
- d. di eseguire le attività di cui alla lettera a) nel capannone industriale individuato al foglio 17 particella 467 - Lotto 7, per una capacità di movimentazione rifiuti massima di 1500 ton/settimana ed uno stoccaggio massimo istantaneo di 260 t;
- e. di svolgere le attività di ricezione del rifiuto in ambiente chiuso e confinato garantendo lo svolgimento delle operazioni attinenti al deposito del rifiuto e le operazioni annesse alle attività di trasferimento del rifiuto in conformità al disposto e nel rispetto dei limiti e delle condizioni di seguito riportate;
- f. di provvedere, prima dell'avvio dei conferimenti, *i*) a presentare a CMRC le garanzie finanziarie previste dalla DGR Lazio n. 239 del 17/04/2009 e successive modificazioni ed integrazioni. Le garanzie finanziarie dovranno essere redatte secondo gli schemi di polizza previsti all'Allegato B del Documento tecnico Allegato 1 alla DGR Lazio n.239/09 e dovranno essere, oltre che riferite agli estremi della presente Ordinanza, prestate in relazione ai relativi quantitativi; *ii*) a definire con AMA S.p.A. i necessari atti contrattuali, escludendo qualsivoglia obbligazione od onere in capo a questa Città metropolitana ed in conseguenza della presente Ordinanza;
- g. al 30° giorno dall'avvio dei conferimenti, di inviare alla CMRC – Dipartimento III Ambiente, a Roma Capitale e alla Regione Lazio un report riepilogativo dei quantitativi di rifiuti con codice EER 20.03.01 accettati presso l'impianto, con la relativa provenienza ed il sito di destinazione;

2) ad AMA S.p.A.:

- a. di conferire presso l'impianto della Società Tecnoservizi a r.l., sito in Via Bruno Pontecorvo n. 1/B nel comune di Monterotondo (RM), Lotto 7, **per un periodo non superiore a 45 giorni**, una quantità massima di rifiuti urbani indifferenziati EER 20.03.01 fino a 260 tonn/g ed uno stoccaggio istantaneo fino a 260 tonn., per un totale di 1500 tonn/settimana, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di seguito riportati;
- b. di definire con la Società Tecnoservizi a r.l., prima dell'avvio dei conferimenti, i necessari atti contrattuali, escludendo qualsivoglia obbligazione od onere in capo a questa Città metropolitana ed in conseguenza della presente Ordinanza;
- c. di provvedere, mediante camion chiusi, al trasporto ed avvio dei rifiuti verso i siti di destinazione dalla stessa AMA S.p.A. determinati;
- d. di individuare, nel medesimo periodo di giorni 45 dall'avvio dei conferimenti, una o più soluzioni tecniche alternative per le operazioni di trasferimento del rifiuto urbano indifferenziato a supporto delle attività di raccolta dei quartieri Nord ed Est della città di Roma Capitale ed a trasmetterle alla Città metropolitana di Roma Capitale ed alla Struttura commissariale. Ogni proposta dovrà essere corredata da valutazione di fattibilità e cronoprogramma;
- e. di inviare, al 30° giorno dall'avvio dei conferimenti, alla CMRC – Dipartimento III Ambiente, a Roma Capitale e alla Regione Lazio una relazione sulla gestione dell'attività di cui al punto b);

PRESCRIZIONI TECNOSERVIZI SRL relative al Lotto 7

1. predisporre e tenere a disposizione degli Enti preposti al controllo una tavola planimetrica rappresentativa della organizzazione complessiva, con indicazione anche dell'area di lavaggio dei mezzi di AMA S.p.A. che conferiscono i rifiuti;
2. realizzare una baia di stoccaggio dei rifiuti conferiti da AMA S.p.A., per le operazioni di messa in riserva e per quelle di carico/scarico, all'interno del capannone;
3. la baia di stoccaggio di cui al n.2. dovrà essere fisicamente separata dalle aree destinate ad altre attività con blocchi prefabbricati in CLS, impermeabilizzati fino ai 2 m di

altezza con la chiusura di tutte le fughe ed interstizi attraverso l'impiego di apposito prodotto sigillante ed essere dotata di pavimentazione impermeabile e di pozzetto per la raccolta dei reflui;

4. la superficie della baia di stoccaggio destinata alle operazioni di trasferimento dei rifiuti dovrà essere sottoposta a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle superfici;
5. le operazioni di carico e scarico dei rifiuti devono essere organizzate in modo tale da garantire la permanenza massima dei rifiuti nella baia di stoccaggio non superiore alle 13 ore;
6. al termine dell'operazione quotidiana di conferimento/trasferenza, l'intera baia di stoccaggio dovrà essere completamente svuotata dai rifiuti e sottoposta ad operazioni di lavaggio tramite lance manuali e/o idropulitrici, con collettamento della totalità dei reflui generatisi verso il pozzetto di raccolta e rilancio a sistemi di accumulo a tenuta stagna che dovrà essere svuotato una volta raggiunte le quantità ottimali per l'invio a smaltimento del codice EER 16.10.02 verso impianti autorizzati;
7. la movimentazione dei rifiuti liquidi, da effettuare in condizioni di sicurezza, dovrà essere svolta evitando gli sversamenti al suolo;
8. le operazioni di trasferimento dei rifiuti dovranno avvenire prevedendo tutti i presidi necessari ad evitare ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti nonché a garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, evitando ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo e ogni inconveniente derivante da rumori, odori e dispersione di aerosol;
9. nell'area in cui vengono svolte le operazioni di trasferimento dei rifiuti dovrà essere garantito l'accesso all'impianto alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva;
10. le operazioni di trasferimento dovranno avvenire attenendosi a quanto indicato dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui al prot. 1121 del 21/01/2019 recante "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*";

11. lo stoccaggio istantaneo dei rifiuti non dovrà superare i quantitativi massimi sopra specificati;
12. l'area di scarico, stoccaggio e carico dei rifiuti in ingresso e in uscita destinata all'operazione di trasferimento dei rifiuti dovrà essere individuabile, in modo univoco, attraverso l'apposizione di idonea segnaletica;
13. il deposito temporaneo dei rifiuti auto-prodotti dovrà rispettare quanto riportato all'art.185-bis del D.Lgs. n.152/2006;
14. dovrà essere garantita l'interruzione dei conferimenti una volta raggiunta la potenzialità massima dei rifiuti stoccabili;
15. dovranno essere assicurati la regolare tenuta del registro cronologico di carico e scarico e gli altri adempimenti previsti dal Titolo I della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e della normativa tecnica di settore; in particolare, relativamente al registro cronologico di carico e scarico, le annotazioni devono essere effettuate nel rispetto delle tempistiche previste dall'art. 190, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006;
16. i rifiuti in uscita dal sito dovranno essere conferiti a soggetti regolarmente autorizzati per il recupero e/o lo smaltimento. Per il trasporto dei rifiuti dovranno essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. n.152/2006 nel rispetto di quanto regolamentato dal DM n.120/2014;

Viabilità interna ed esterna all'impianto

17. durante le operazioni di trasferimento dei rifiuti dovrà essere garantito che gli spazi destinati alla circolazione veicolare e pedonale siano provvisti di adeguata illuminazione e sempre regolamentati, adottando segnaletica orizzontale in modo da separare i vari flussi, sia durante la marcia che negli stazionamenti ed in modo da individuare chiaramente i sensi di marcia, le zone di transito pedonale, stalli di parcheggio, ecc.;
18. di concerto con AMA S.p.A., dovrà essere pianificata l'entrata e l'uscita dei mezzi dall'impianto, con esclusione del transito degli stessi all'interno del centro abitato di Monterotondo, limitando gli stazionamenti all'esterno dell'impianto al tempo tecnico

strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico dei rifiuti e senza incolonnamento dei mezzi;

Acque meteoriche

19. le aree «esterne» (non al coperto) del sito dovranno rimanere libere da lavorazioni e depositi di rifiuti;

Emissioni odorigene

20. dovrà essere garantito il contenimento delle emissioni odorigene attraverso misure gestionali e tecniche, e in particolare:
21. in corrispondenza dei varchi di ingresso e di uscita dal capannone e sul confine della baia di stoccaggio, dovranno essere realizzati impianti di nebulizzazione ad acqua miscelata con prodotti in grado di abbattere i cattivi odori, con elevata efficienza di riduzione della concentrazione di cattivo odore;
22. l'intera operazione di trasferimento dovrà avvenire a portoni chiusi, limitando l'apertura per il solo transito dei mezzi in entrata ed in uscita ed immediatamente richiusi dopo il transito degli stessi per contenere potenziali emissioni fuggitive di natura odorigena;
23. dovrà essere effettuata attività di pulizia (manuale e/o meccanizzata) giornaliera a fine servizio della baia di stoccaggio dei rifiuti; le acque di lavaggio dovranno essere raccolte ed inviate ad idoneo impianto autorizzato di recupero/smaltimento;
24. dovrà essere limitata la permanenza dei rifiuti scaricati sulla pavimentazione al tempo strettamente necessario e comunque non oltre 13 ore dall'inizio del conferimento;
25. dovrà essere svolto un campionamento olfattometrico, al fine di monitorare le emissioni odorigene, in corrispondenza dei varchi in ingresso e uscita dal capannone, secondo i criteri dell'Allegato A.2 al D.M. MASE n. 309 del 28/06/2023;
26. il primo campionamento per la determinazione della concentrazione di odore (espressa in Unità Olfattometriche ed Odorimetriche per metro cubo, ou ϵ /m³) dovrà essere effettuato entro i primi 10 giorni dall'inizio delle operazioni di trasferimento e i risultati

del modello di dispersione dovranno essere trasmessi alla CMRC e ad ARPA Lazio non appena disponibili e comunque non oltre 30 giorni dall'inizio dei conferimenti;

27. qualora i risultati del primo monitoraggio superino i valori di accettabilità presso i recettori sensibili in funzione della classe di sensibilità della Tabella 3 del D.M. MASE n. 309 del 28/06/2023, dovranno essere adottate ulteriori misure gestionali contenitive e mitigatorie delle emissioni odorigene oppure metodologie di abbattimento degli odori, quali una rete di captazione forzata dell'aria esausta unitamente a tecnologie di trattamento delle emissioni odorigene previste dal paragrafo 6 della Delibera del Consiglio SNPA n.268/2025 e dalle BAT Conclusions per il trattamento rifiuti di cui alla Decisione UE 2018/1147 o analoghe;

Emissioni diffuse in atmosfera

28. le operazioni di scarico dei rifiuti dovranno essere effettuate con una bassa velocità di uscita ed una adeguata altezza di caduta;
29. le operazioni di trasferimento dei rifiuti dovranno avvenire esclusivamente all'interno del capannone;

Sicurezza nei luoghi di lavoro

30. per l'intera durata della presente Ordinanza all'interno del capannone non potranno essere condotte attività diverse dalle operazioni finalizzate alla trasferimento del rifiuto indifferenziato conferito da AMA S.p.A.;
31. all'interno del capannone, per le operazioni di movimentazione del rifiuto indifferenziato dovranno essere presenti esclusivamente gli addetti alle operazioni e, a rifiuto caricato e a baia vuota, il personale addetto alle operazioni di lavaggio della pavimentazione;
32. le attività dovranno essere effettuate nel rispetto del D.Lgs. n.81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
33. dovranno essere redatte specifiche procedure di lavoro da far rispettare sia al proprio personale che ad eventuali appaltatori o subappaltatori e si deve provvedere all'aggiornamento del DVR e DVRI. Il personale dovrà essere adeguatamente



informato e formato, dotato sia di dispositivi di protezione individuale idonei alla sicurezza delle attività da eseguire, con particolare riferimento ai DPI per le vie respiratorie (mascherine FFP2 con Filtri a Carboni Attivi) che delle abilitazioni necessarie, ed idoneo alle mansioni specifiche in conformità alla sorveglianza sanitaria prevista;

34. le attività dovranno essere effettuate garantendo che le attrezzature di lavoro (mezzi d'opera, ecc.) e gli impianti siano in possesso delle certificazioni di legge ed oggetto di periodica manutenzione secondo i relativi manuali d'uso e manutenzione e le norme tecniche di riferimento. Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere registrate su un apposito registro con l'indicazione della data, il tipo e la descrizione dell'intervento che dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo. Nel caso in cui si rilevi per una o più attrezzature di lavoro un aumento della frequenza di eventi anomali, le tempistiche di manutenzione dovranno essere riviste;
35. le attività dovranno essere effettuate garantendo che tutti gli impianti (impianto elettrico, illuminazione, ecc.) siano oggetto di verifica e controllo periodico, per assicurarne la piena efficienza. Tutte le operazioni di verifica e controllo dovranno essere registrate sul registro indicato al punto precedente;
36. il personale, durante le operazioni di scarico e carico dei rifiuti dovrà posizionarsi a distanza di sicurezza e dovrà essere fatto divieto al personale di fumare e di usare fiamme libere. Il personale dovrà inoltre prestare la massima attenzione sulla eventuale presenza di superfici incandescenti, elettricità statica, insorgenza di scintille di origine meccanica;
37. in caso di sversamenti accidentali di liquidi pericolosi, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, con materiali inerti assorbenti o neutralizzanti e i materiali derivanti dalle operazioni di pulizia dovranno essere adeguatamente smaltiti nel rispetto della normativa vigente;

Piano di emergenza e prevenzione incendi

38. l'operazione di trasferimento dei rifiuti dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa relativa alla prevenzione incendi e di quanto indicato nel decreto del Ministero dell'interno 26 luglio 2022 recante “*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti*”; inoltre dovrà essere redatto un Piano di Emergenza Interno (PEI) ai sensi dell'art. 26-bis del D.L. n.113/2018



(convertito con L. 1/12/2018 n.132) e garantita la presenza di personale addetto alla gestione delle emergenze, formato ai sensi dell'art.36 c.9 D.Lgs. n.81/2008 ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti;

39. dovranno essere inviate alla Prefettura di Roma tutte le informazioni utili all'elaborazione del Piano di emergenza esterno (PEE) secondo le prime disposizioni attuative contenute nella Circolare del Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento, rispettivamente prot. 3058 e prot. 2730 del 13 febbraio 2019;
40. come da prescrizioni dei VV.FF. inserite nella nota prot.30438/2025:
 - i. sia sempre assicurato l'esodo delle persone all'esterno dell'edificio mantenendo agibili i percorsi interni e le uscite di sicurezza, che dovranno essere munite di infisso apribile a semplice spinta nel verso di fuga;
 - ii. le parti esterne coperte individuate come tettoia dovranno essere mantenute sgombrere da qualsiasi materiale;
 - iii. sia assicurata la possibilità di smaltimento di fumo e calore da incendio al fine di facilitare le operazioni delle squadre di soccorso;
 - iv. gli impianti di protezione attiva contro l'incendio siano rispondenti alle vigenti norme tecniche applicabili, in conformità a quanto indicato dalla R.T.O. citata (Cap. S.6 impianto idrico antincendio e Cap. S.7 impianto automatico di rivelazione incendi);
 - v. gli impianti elettrici siano realizzati in conformità alla Legge n. 186/1968 e D.M. n.37/2008;

Monitoraggio:

41. dovrà essere segnalato tempestivamente agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale correlato all'attività che possa causare pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;

PRESCRIZIONI AMA S.p.A.

42. il trasporto dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto dovrà avvenire con camion chiusi;

43. le operazioni di scarico dei rifiuti nella baia di stoccaggio devono essere effettuate al chiuso ed in orario notturno, a partire dalle ore 21:00, e devono essere concluse al massimo entro le ore 06:00;
44. l'ultimo scarico della settimana deve essere effettuato entro le ore 06:00 del sabato; il primo scarico della settimana successiva è effettuato a partire dalle ore 21:00 della domenica; è pertanto vietato il conferimento dei rifiuti dalle ore 06:00 (sei del mattino) del sabato alle ore 21:00 della domenica di ogni settimana di validità della presente Ordinanza;
45. di concerto con Tecnoservizi srl, dovrà essere pianificata l'entrata e l'uscita dei mezzi dall'impianto - con esclusione del transito degli stessi all'interno del centro abitato di Monterotondo e senza stazionamenti o incolonnamenti all'esterno dell'impianto – garantendo il limite massimo di permanenza dei rifiuti nelle 13 ore dall'inizio del conferimento;
46. i mezzi conferitori, a valle dello svuotamento nella baia di stoccaggio, dovranno essere sottoposti al lavaggio delle ruote e delle culatte, affinché vengano evitati trascinalamenti di residui all'esterno del capannone. Le operazioni di lavaggio saranno effettuate nell'area dell'impianto indicata dalla società Tecnoservizi srl, evidenziata anche nella planimetria predisposta dalla stessa Società;

Emissioni diffuse in atmosfera

47. le operazioni di scarico dei rifiuti dovranno essere effettuate con una bassa velocità di uscita ed una adeguata altezza di caduta;

Monitoraggio

48. dovrà essere segnalato tempestivamente agli Enti competenti ogni eventuale incidente, ritardo nelle operazioni di carico e scarico o altro evento eccezionale correlato all'attività di conferimento che possa causare pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;



DEMANDA

- i. ad **ARPA Lazio** di valutare l'esito della campagna olfattometrica effettuata dalla società Tecnoservizi a r.l., sulla base di quanto disposto nella presente Ordinanza, comunicando alla Città metropolitana di Roma Capitale, alla Regione Lazio e a Roma Capitale eventuali misure da adottare per il contenimento delle emissioni odorigene;
- ii. alla **U.E. Polizia metropolitana** il controllo del traffico e della viabilità sui tratti di strada provinciale interessati dal transito dei mezzi in ingresso ed in uscita dall'impianto della società Tecnoservizi a r.l., ai sensi del D.Lgs. 285/1992;
- iii. alla **Polizia locale del Comune di Monterotondo** il controllo del traffico e della viabilità sui tratti di strada comunale interessati dal transito dei mezzi in ingresso ed in uscita dall'impianto della società Tecnoservizi a r.l. ai sensi del D.Lgs. n.285/1992;

DISPONE

1. che la presente Ordinanza prevede deroghe alla normativa ambientale esclusivamente in relazione ai termini e alle modalità procedurali previsti dall'art.208 del D.Lgs. n.152/2006;
2. che la presente Ordinanza ha validità di giorni 45 giorni, decorrenti dall'avvio dei conferimenti, fatte salve *i)* le prescrizioni ulteriori eventualmente comunicate da ARPA e/o dai VV.FF. e/o dal Comune di Monterotondo che ne richiedano l'integrazione; *ii)* l'esito dei giudizi pendenti richiamati in premessa, *iii)* l'avvio di un nuovo procedimento autorizzatorio o l'archiviazione di quello interrotto da parte della Regione Lazio rispetto all'impianto TMB della Società Ambiente Guidonia a r.l.;
3. che l'avvio dei conferimenti è subordinato alla previa definizione del prezzo tra le parti ed alla sottoscrizione dei relativi atti contrattuali, dovendo rimanere estranea la Città metropolitana da qualsiasi onere ed obbligazione derivante dalla presente Ordinanza;
4. che la presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, sarà pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e comunicata nei termini di legge a tutte le autorità indicate nell'art.191 del D.Lgs. n.152/2006 e ad ogni altra autorità interessata per legge al fine dell'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza conseguenti o necessari per l'esecuzione del presente provvedimento.



Città metropolitana
di Roma Capitale

Il Sindaco metropolitano

Avverso la presente Ordinanza è possibile proporre ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di giorni 120.

Roma, 26 marzo 2025

Il Sindaco metropolitano

Prof. Roberto Gualtieri